

Reg. delib. N. 121

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza straordinaria

Seduta di prima convocazione

In data 15/12/2021 alle ore 19:00

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 15/12/2021 alle ore 19:00 in adunanza straordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1    NEGRI PIERLUIGI	X	
2    SAMBI FILIPPO	X	
3    CALDERONI BRUNO	X	
4    NEGRI VERONICA	X	
5    CAVALLARI UMBERTO	X	
6    BELTRAMI SANDRO		X
7    FANTINUOLI LUIGI	X	
8    CINTI ROSANNA	X	
9    LAROSA EMANUELE	X	
10   CARLI PIER PAOLO	X	
11   GELLI GIUSEPPE	X	
12   CARLI BALLOLA SANDRA	X	
13   RIGHETTI ALBERTO		X
14   FABBRI MARCO	X	
15   CARLI ALICE		X
16   PATTUELLI RICCARDO	X	
17   MORETTI MASSIMO		X
	<b>13</b>	<b>4</b>

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli

Il Presidente del Consiglio Sig. Pier Paolo Carli - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:

SAMBI FILIPPO, CALDERONI BRUNO, PATTUELLI RICCARDO

### **OGGETTO:**

PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA E L'ASP DEL DELTA FERRARESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" FINO AL 30.06.2023.

Gli Assessori signori: Tiziana Gelli, Emanuele Mari, Luca Bergonzi, Antonio Cardi, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Acquisita la proposta di deliberazione n. 140 del 26/11/2021 di pari oggetto a firma di: IL SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa Giovanna Fazioli, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08.03.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.03.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 19.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021/2023 e successive variazioni;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 19.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione della Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", individuando il Comune di Comacchio in qualità di Ente capofila;
- con contratto cronologico n. 821 dell'11.09.2015 si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra;
- la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni sopraindicati, in scadenza alla data del 31.12.2016, è stata prorogata fino al 31.12.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, in base a quanto stabilito dall'art. 10 della stessa, che prevede la possibilità della proroga mediante delibera di Consiglio Comunale da adottarsi a cura dei Comuni aderenti;
- la succitata convenzione, in scadenza alla data del 31.12.2017, è stata ulteriormente prorogata fino al 31.12.2018, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla formalizzazione dell'adesione del Comune di Jolanda di Savoia, dell'ASP del Delta Ferrarese e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) già costituita tra i Comuni di Comacchio (ente capofila), Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola, nonché alla proroga della convenzione di cui sopra fino alla data del 31.12.2019;

- con contratto cronologico n. 1352 del 28.02.2019 e relativa appendice contrattuale è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo/integrativo alla convenzione sottoscritta in data 11.09.2015 - Cron. n. 821;

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", il quale stabilisce, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

*4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

*a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

*b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*

*c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;*

Preso atto che:

- l'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, tra l'altro, che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti avverrà a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC;

- l'ultimo inciso dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 chiarisce che, nel periodo transitorio, in attesa del sistema di qualificazione di cui sopra, i Comuni possono continuare ad operare come stazioni appaltanti, se iscritti all'AUSA - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - presso l'ANAC;

- la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni sopracitati è stata regolarmente iscritta all'anagrafe delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC;

- a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dalla legge di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), le disposizioni di cui al soprariportato art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 sono state sospese, in via sperimentale, fino al 31.12.2020, rendendo non obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza e attribuendo autonomia ai comuni non capoluogo nell'espletamento delle proprie procedure di gara;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 20.12.2019, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e diverse disposizioni legislative, tenuto conto della sospensione delle norme di cui all'art. 37, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016, come sopra specificato, si è provveduto comunque a prorogare fino alla data del 31.12.2020 la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza di cui trattasi;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.11.2020, in considerazione dell'ulteriore proroga fino al 31.12.2021 della sospensione delle norme di cui all'art. 37, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016, ad opera dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto "Semplificazioni"), convertito nella Legge n. 120/2020, si è provveduto a prorogare alla data del 31.12.2021 la succitata convenzione tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, l'ASP del Delta Ferrarese, e si è preso atto della decisione assunta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - di non avvalersi della convenzione di cui trattasi;

Richiamato l'art. 52, comma 1 - lett. a), del D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, che ha prorogato fino al 30.06.2023 la sospensione dell'art. 37, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016, per i Comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, tranne in caso di procedure afferenti alle opere del PNRR e del PNC;

Considerato che, tenuto conto dell'ulteriore sospensione temporale delle disposizioni normative di cui sopra, il Comune di Comacchio "capofila" ha provveduto con nota prot. gen. n. 69214 del 08.11.2021 a chiedere agli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza di effettuare le proprie valutazioni ed esprimere la propria manifestazione di interesse all'eventuale ulteriore proroga della Convenzione istitutiva della C.U.C. fino alla data del 30.06.2023;

Preso atto che gli Enti aderenti alla CUC hanno espresso parere favorevole alla succitata proroga, come da comunicazioni conservate agli atti del competente ufficio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare fino alla data del 30.06.2023 la Convenzione finalizzata alla gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, con Comune di Comacchio capofila, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.11.2020, attribuendo continuità alla stessa, tenuto conto della sospensione fino al 30.06.2023 delle norme di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, come sopraspecificato, e nelle more dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e diverse disposizioni legislative;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 10.12.2021;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Fazioli, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Silvio Santaniello, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di attribuire continuità, a far data dal 01.01.2022, alle attività e funzioni espletate della Centrale Unica di Committenza costituita tra gli Enti sopramenzionati;

Con i seguenti risultati di voto:  
Consiglieri presenti: n. 13  
voti favorevoli: n. 10

astenuti:                      n.    3 (Riccardo Pattuelli, Marco Fabbri - PER  
FARE COMACCHIO; Sandra Carli Ballola -  
LA CITTA' FUTURA -MOVIMENTO 5 STELLE)

**DELIBERA**

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

- di prorogare alla data del 30.06.2023 la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, l'ASP del Delta Ferrarese, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.11.2020, attribuendo continuità alla stessa, tenuto conto della sospensione fino al 30.06.2023 delle norme di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, come specificato in premessa, e nelle more dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e diverse disposizioni legislative;
- di prendere atto che nei confronti degli Enti sopracitati rimarranno invariati i patti e le condizioni previste nella convenzione originaria, di cui al contratto Cron. n. 821 dell'11.09.2015, e del successivo atto integrativo/aggiuntivo Cron. n. 1352 del 28.02.2019, citati in premessa;
- di prendere atto altresì che la sede legale della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) è ubicata presso il Comune di Comacchio, quale Ente individuato come "capofila" per la gestione delle attività e dei compiti previsti in convenzione;
- di demandare al Segretario Comunale, ai Dirigenti, ai Responsabili dei Procedimenti, alla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, ogni adempimento conseguente all'approvazione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:  
Consiglieri presenti: n. 13

voti favorevoli: n. 12



COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 121 *del* 15.12.2021

astenuti: n. 1 (Sandra Carli Ballola - LA CITTA' FUTURA  
-MOVIMENTO 5 STELLE)

COMUNE DI COMACCHIO      *deliberazione n.*      121      *del*      15.12.2021

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Sig. Pier Paolo Carli

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)